

La transazione di lavoro non è un credito a doppio binario: assegni, buona fede e prova dell'inadempimento

di P. Dui - 17 agosto 2026

1. Una vicenda civilistica nata da una transazione di lavoro

L'ordinanza 16 giugno 2026, n. 20139 della Corte di cassazione affronta una questione apparentemente estranea al nucleo classico del diritto del lavoro: la prova del pagamento mediante assegni bancari e il riparto dell'onere probatorio tra debitore e creditore. La controversia, tuttavia, nasce da un accordo transattivo intervenuto tra un lavoratore e una società, poi confermato davanti alla Direzione provinciale del lavoro, con il quale la datrice si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di euro 87.600,00.

Assumendo di avere ricevuto solo una parte dell'importo pattuito, il lavoratore otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo. La società proponeva opposizione, sostenendo di avere integralmente adempiuto mediante assegni bancari emessi in favore del creditore e consegnati per il tramite del suo difensore.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello di Catanzaro riformava la decisione, ritenendo non provato l'effettivo incasso degli assegni e, dunque, non dimostrato l'adempimento. La Cassazione cassa la sentenza, accogliendo i motivi centrali del ricorso datoriale.

L'interesse giuslavoristico della pronuncia sta proprio qui: una transazione di lavoro, specie se intervenuta o confermata in sede protetta, non esaurisce i suoi problemi nella validità dell'accordo. Può aprire, nella fase esecutiva, un contenzioso ulteriore su pagamento, imputazione, strumenti solutori, buona fede e cooperazione del creditore.

2. L'assegno bancario come pagamento *pro solvendo*

La Corte parte da un principio già affermato in precedenza: quando il debitore eccepisce l'estinzione del debito mediante emissione di un assegno, grava su di lui la prova del collegamento tra il debito azionato e l'obbligazione cartolare, ove tale collegamento sia contestato dal creditore. Sono richiamate Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza, 4 giugno 2021, n. 15708 e Cass. civ., sez. II, ordinanza, 25 settembre 2023, n. 27247 (*"In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore"*).

La Corte d'appello aveva richiamato correttamente questo principio, ma lo aveva applicato male. Nel caso concreto, infatti, il collegamento tra gli assegni bancari e il debito derivante dalla transazione era stato documentalmente dimostrato dalla società e, comunque, non risul-

tava realmente controverso tra le parti. Gli assegni erano stati emessi e consegnati proprio in relazione ai ratei previsti dall'accordo transattivo.

Una volta superato il problema del collegamento causale, il tema diventava diverso: quale valore attribuire alla consegna degli assegni accettati dal creditore?

La Cassazione ribadisce che la consegna dell'assegno bancario non produce, di regola, un'immediata estinzione definitiva dell'obbligazione, perché il pagamento deve intendersi *pro solvendo* e non *pro soluto*. L'effetto liberatorio si verifica, in linea generale, con la riscossione della somma portata dal titolo. Sono richiamate, sul punto, Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2018, n. 14372 e altre correlate e/o conformi.

Tuttavia, la natura *pro solvendo* non consente di ignorare la rilevanza della consegna. L'assegno bancario, essendo pagabile a vista, si perfeziona come mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore. Da quel momento, ai fini della prova del pagamento, è sufficiente che il debitore dimostri emissione e consegna del titolo; spetta invece al creditore provare il mancato incasso. La Corte richiama Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17749, nel solco delle motivazioni già espresse da Cass., Sez. Un., n. 2907/1969.

3. Il lavoratore creditore e l'onere di cooperazione

La parte più interessante della decisione, anche per il diritto del lavoro, riguarda il dovere di cooperazione del creditore.

Secondo la Corte, una volta che il debitore abbia emesso e consegnato gli assegni bancari accettati dal creditore, il dovere di prestazione del debitore deve ritenersi soddisfatto nella misura in cui sia stato offerto un mezzo di pagamento idoneo a rendere disponibile la somma dovuta. A quel punto sorge un onere di cooperazione del creditore: porre gli assegni all'incasso o, se non lo fa, spiegare e provare le ragioni oggettive del mancato incasso.

La prova del mancato incasso non è considerata una *probatio diabolica*. Essa può essere data mediante fatti positivi: restituzione del titolo, smarrimento, furto, ammortamento o altra circostanza idonea a dimostrare che il mancato possesso dell'assegno non dipende dal pagamento, ma da un fatto non imputabile al creditore.

Il principio viene innestato sulla clausola generale di buona fede e correttezza. In materia di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un mezzo diverso dalla moneta avente corso legale, ma idoneo ad assicurare al creditore la disponibilità della somma, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo. Diversamente, il rifiuto è contrario a correttezza e buona fede. La Corte richiama Cass. civ., sez. III, ordinanza, 24 luglio 2024, n. 20552 e altre correlate e conformi.

Qui si coglie il riflesso lavoristico dell'ordinanza. Il lavoratore creditore, anche quando agisce per l'adempimento di una transazione avente origine nel rapporto di lavoro, non è sottoposto alle regole generali di cooperazione nell'adempimento. La particolare matrice del credito non consente di duplicare il titolo esecutivo, conservando gli assegni e azionando, al tempo stesso, il credito causale senza dimostrare perché quei titoli non abbiano prodotto il pagamento.

4. Transazione protetta e fase esecutiva: due piani da non confondere

La decisione non mette in discussione la transazione. L'accordo era intervenuto tra le parti e successivamente confermato davanti alla Direzione provinciale del lavoro. Il problema non riguarda, quindi, la validità o l'efficacia della rinuncia/transazione in sede protetta, ma la sua esecuzione.

È un profilo pratico di notevole rilievo. Spesso, nelle controversie di lavoro, l'attenzione si concentra sulla formazione dell'accordo: contenuto delle rinunce, assistenza sindacale o amministrativa, sede protetta, definitività delle pattuizioni. Meno attenzione viene dedicata alla fase successiva, cioè al modo in cui il pagamento viene effettuato e documentato.

L'ordinanza ricorda che la transazione di lavoro deve essere eseguita secondo le regole ordinarie dell'adempimento. Se le parti pattuiscono un pagamento rateale e il debitore consegna assegni riferibili a quel debito, accettati dal creditore o dal soggetto che agisce per suo conto, il creditore non può limitarsi a dire che l'obbligazione non è estinta perché manca la prova dell'incasso. Deve spiegare che cosa sia accaduto ai titoli.

La Corte richiama anche l'art. 58, comma 2, r.d. n. 1736/1933, secondo cui il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario. La regola evita un rischio evidente: la duplicazione dei titoli, cioè la contemporanea permanenza dell'assegno e dell'azione fondata sulla transazione.

5. L'accettazione degli assegni e il comportamento concludente

La Cassazione censura la Corte d'appello anche per non avere adeguatamente valutato il comportamento del creditore. Secondo la prospettazione documentata della società, il lavoratore aveva accettato reiteratamente gli assegni e ne aveva incassati almeno alcuni, tra cui uno di oltre 14.000 euro e uno di euro 3.096.

Tali circostanze non erano neutre. Potevano rilevare sia ai fini della prova del pagamento parziale, sia ai fini della valutazione di un comportamento concludente idoneo a incidere sulle modalità di esecuzione dell'accordo originario. La Corte territoriale, invece, aveva concentrato l'attenzione sull'assenza di prova dell'incasso, senza prima chiarire quale significato dovesse attribuirsi alla consegna, all'accettazione e all'incasso di alcuni assegni.

La Cassazione richiama, per analogia, il principio affermato in tema di caparra confirmatoria: la caparra può essere costituita mediante assegno bancario; il prenditore che accetti il titolo e poi ometta di incassarlo, trattenendolo presso di sé, tiene un comportamento contrario a buona fede. Sono richiamate Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127, in *CG*, 2011, 11, 1497, con nota di V. Carbone, *Dazione di caparra mediante consegna di assegno* e Cass. civ., sez. II, ordinanza, 31 marzo 2022, n. 10366.

L'interesse lavoristico è evidente. Nei pagamenti derivanti da transazioni di lavoro, il comportamento successivo delle parti può assumere rilievo decisivo. L'accettazione di assegni, il loro incasso parziale, la mancata restituzione dei titoli e la successiva richiesta monitoria devono essere valutati nel loro insieme, non isolando il dato formale della mancata prova dell'incasso.

6. Decreto ingiuntivo e rischio di duplicazione del credito

Un ulteriore profilo riguarda la domanda monitoria.

La Corte sottolinea che, se il creditore ha ricevuto assegni bancari collegati al credito transattivo, non può ottenere o conservare un decreto ingiuntivo per le stesse somme senza dimostrare che quei titoli non siano stati incassati per fatto a lui non imputabile. Diversamente, si produrrebbe il rischio di una duplicazione ingiustificata, e persino illecita se l'assegno risultasse già riscosso.

Nel caso concreto, la Corte rileva anche l'omesso esame di pagamenti parziali: un assegno incassato prima del decreto ingiuntivo e altri assegni consegnati successivamente. Il primo incideva direttamente sull'importo azionato in sede monitoria; gli altri dovevano comunque essere considerati nel giudizio di opposizione, perché il giudizio sull'adempimento deve tenere conto anche dei pagamenti sopravvenuti.

La Corte precisa che eventuali ritardi rispetto alle scadenze pattuite nella transazione possono rilevare sul piano degli interessi moratori o del maggior danno da ritardo, ma non consentono di trattare come ancora dovuto il capitale già pagato o messo a disposizione mediante assegni accettati.

7. I principi di diritto e il rinvio

La Cassazione accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbito il primo e inammissibile il quinto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.

I principi di diritto enunciati sono particolarmente chiari e così riassumibili: 1) la trattenuta e la consegna di assegni bancari accettati dal creditore integrano un mezzo di pagamento, sia pure *pro solvendo*; 2) il pagamento con mezzo diverso dalla moneta legale può essere rifiutato solo per giustificato motivo; 3) l'assegno si perfeziona come mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore; 4) una volta consegnati gli assegni accettati, sorge in capo al creditore un onere di cooperazione nel porli all'incasso; 5) ai fini della prova del pagamento è sufficiente, per il debitore, dimostrare emissione e consegna del titolo, mentre spetta al creditore provare il mancato incasso per fatto non imputabile.

In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà anche verificare la tempestività della costituzione del creditore nel giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., questione rimasta assorbita, ma rilevante ai fini dell'ammissibilità delle eccezioni difensive.

8. Osservazioni conclusive: la buona fede entra nella fase esecutiva della conciliazione

L'ordinanza n. 20139/2026 merita attenzione perché sposta lo sguardo dalla transazione come atto alla transazione come rapporto esecutivo.

Nel diritto del lavoro, la conciliazione viene spesso considerata il punto finale della lite. In realtà, quando l'accordo prevede pagamenti rateali o differiti, la fase esecutiva può diventare un nuovo terreno di conflitto. Proprio per questo, l'adempimento deve essere tracciato con rigore: quietanze, restituzione dei titoli, prova dell'incasso, comunicazioni sulle eventuali anomalie.

La Cassazione non attenua la tutela del lavoratore creditore, ma gli ricorda che anche il credito di lavoro transatto vive dentro le regole generali dell'obbligazione. Se il debitore consegna assegni riferibili al debito e il creditore li accetta, non può poi limitarsi a non incassarli,

trattenerli e agire nuovamente per il pagamento, salvo provare una ragione oggettiva e non imputabile del mancato incasso.

La decisione offre, dunque, un insegnamento operativo alle parti e ai professionisti che assistono le transazioni di lavoro: la sede protetta chiude il contenzioso solo se l'esecuzione è altrettanto protetta sul piano documentale. L'accordo deve dire come si paga; chi riceve deve dire che cosa ha ricevuto; chi non incassa deve spiegare perché.

In definitiva, la pronuncia riafferma un principio semplice, ma essenziale: la buona fede non governa soltanto la formazione della transazione, ma anche il suo adempimento. E, una volta accettato un assegno, il creditore non può trasformare la propria inerzia in inadempimento del debitore.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 16 giugno 2026, n. 20139](#)